



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

SEDE NAZIONALE
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6
TELEFONO 06 47531
TELEFAX 06 4753208
E-MAIL: info@uil.it

SEDE EUROPEA
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5
B-1210 BRUXELLES
TELEFONO 003222183055
E-MAIL: bruxelles@uil.it

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data 14 Novembre 2014
Protocollo: 325/14/GG/cm
Servizio: Politiche Industria Contrattazione
Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione
Oggetto: Modifiche apportate Dlgs 81/2008 con Legge 161/2014
(c.d. Legge europea 2013 bis)

- A tutte le strutture UIL

CIRCOLARE N. 87

LORO SEDI

Modifiche importanti sono state apportate al D. Lgs. 81/2008 mediante la Legge 161/2014 (c.d. *Legge europea 2013 bis* - Gazzetta ufficiale n.261 del 10 novembre 2014), tale legge che contiene "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" è stata emanata principalmente per rispondere a procedure di infrazione derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia europea.

L'art. 13 della legge in oggetto introduce modifiche agli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo 81 a seguito della Procedura di infrazione n. 2010/4227.

Le nuove disposizioni prevedono, per quanto riguarda l'art. 28, che nei casi di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare «immediata evidenza attraverso idonea documentazione» all'adempimento di rilevanti obblighi sulla sicurezza del lavoro: individuazione misure prevenzione e protezione; programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure, individuazione mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici, indicazione nominativo Rspg, Rls, medico competente (comma 2 lettere b, c, d, e, f). In merito risulta oscuro perché non venga citato tutto il comma 2, inclusa la lettera a) dello stesso comma che fa riferimento alla *Relazione sulla valutazione* nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. A tale documentazione si ribadisce "accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori".

Analoghe disposizioni sono introdotte con riferimento all'art. 29 comma 3, per cui il datore di lavoro in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi deve dare "immediata evidenza attraverso idonea documentazione" dell'aggiornamento delle misure di prevenzione adottate e deve informarne immediatamente il Rls che a tale documentazione accede su richiesta.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)

LEGGE N.161 DEL 30 OTTOBRE 2014 (c.d. Legge Europea 2013 bis)

Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».